



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n. 38 del 17/12/2022

Il giorno 17/12/2022, alle ore 15.30, presso la sede sociale Centro Sociale città di Suzzara, viale della Libertà 32, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione "Centro Sociale città di Suzzara" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Adeguamento dello statuto al "Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017).

In prima convocazione sono presenti, fisicamente o per delega, n. 0 soci su un totale di n. 58 soci iscritti e in seconda convocazione sono presenti fisicamente o per delega, n. 30 soci su un totale di 58 soci iscritti

Presiede l'Assemblea il sig. Bonfietti Roberto, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione.

Verbalizza la riunione il sig. Pasotti Fulvia, nella sua qualità di Segretario dell'Associazione.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci richiesto dallo Statuto per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, interviene il Presidente il quale spiega ai soci che la Provincia di Mantova, nella sua funzione di Ufficio Territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ha notificato, in data 27 ottobre 2022 la necessità di adeguare ulteriormente lo statuto al Codice del Terzo Settore assegnando un termine di 60 giorni per ottemperare e completare così il processo di trasfusione nel Registro Unico. L'Associazione dovrà pertanto ottemperare alle richieste della Provincia entro il 26 dicembre 2022. Il Presidente, infine, specifica che le modifiche in oggetto possono essere deliberate con Assemblea ordinaria per riserva di legge (art. 101 del D.Lgs. 117/2017) essendo tali modifiche resesi necessarie a seguito di uno specifico provvedimento emanato dall'Ufficio Territoriale del Registro Unico.

È stata pertanto elaborata una bozza di statuto in adeguamento, che viene allegata al presente verbale, secondo le indicazioni pervenute dalla Provincia.

Il Presidente, pertanto, chiede all'Assemblea di approvare la bozza in oggetto

L'Assemblea, chiamata a votare, delibera, con voti favorevoli n. 30, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, di adottare il nuovo statuto.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura ed all'approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta.

Agenzia delle Entrate

Il Segretario

Il Presidente

Ufficio territoriale di Suzzara - codice Ufficio TPS

22 DIC, 2022

no registrato il 22 DIC, 2022 al N. 684

serie 3 con esatti € ZERO

ESENTE Ex art. 82, D.Lgs. 117/2017

firmato in delega dal Direttore Provinciale

Bozoli P. S.

Copia conforme
all'originale (in sede di registrazione)
22 DIC, 2022

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"CENTRO SOCIALE CITTA' DI SUZZARA - ODV"

Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata: "CENTRO SOCIALE CITTA' DI SUZZARA - ODV". L'Associazione è Ente del Terzo Settore costituito in forma di Organizzazione di Volontariato e ispira il proprio operato dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 2 - SEDE

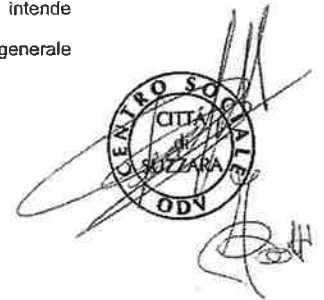
L'associazione ha sede in Suzzara, V.le Libertà 32. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede. Lo spostamento della sede, qualora avvenga all'interno del territorio comunale di Suzzara, può essere deliberato, in deroga a quanto disposto dall'art. 12 del presente statuto, dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 - ATTIVITA' E FINALITA

L'Associazione si propone di realizzare attività di aggregazione sociale, finalizzate all'esercizio della solidarietà sociale, all'arricchimento e miglioramento della vita in particolare delle persone anziane e/o delle persone svantaggiate e bisognose.

L'Associazione non ha fini di lucro, rispetta il pluralismo di opinioni, è aperta alla partecipazione senza connotazioni partitiche e religiose.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:

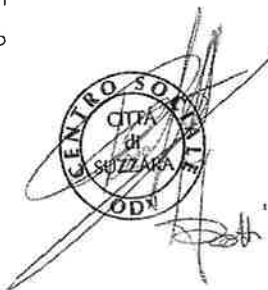


- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone di:

- dare assistenza alle persone bisognose attraverso l'erogazione di servizi a supporto dei loro bisogni come ad esempio l'accompagnamento e il diritto alla mobilità;
- promuovere accordi con le istituzioni locali ed in particolare con il Comune di Suzzara;
- promuovere iniziative culturali, attività ludiche, ricreative e di ospitalità e quant'altro possa essere utile per migliorare la qualità della vita della cittadinanza.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla meta del numero dei volontari associati.



L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 4 - DURATA

È espressamente esclusa la temporaneità del vincolo associativo.

Art. 5 - SOCI

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi ne facciano richiesta e ottengano l'ammissione all'associazione. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo; l'eventuale rifiuto va motivato e comunicato all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

I soci sono tenuti all'osservanza delle norme previste dal presente statuto, dal regolamento dell'associazione, nonché alle delibere del consiglio direttivo e dell'assemblea.



I soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale che sarà stabilita, all'inizio di ogni anno, dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili comunque appartenenti alla Associazione "Centro Sociale Città Di Suzzara - OdV", nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. È compito del Consiglio Direttivo predisporre e mettere agli atti un inventario dei beni garantendone libera visione ai soci.

Art. 7 - RISORSE FINANZIARIE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- ogni altro tipo di entrate ammesse dal D.Lgs. 117/2017.

La quota sociale, se dovuta, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 8 - AVANZI DI GESTIONE



L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 9 - BILANCIO

L'esercizio finanziario dell'associazione inizia il 1° gennaio e cessa il 31 dicembre dello stesso anno

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene



approvato dall'Assemblea ordinaria entro il mese di dicembre di ogni anno.

I consiglieri sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità, tra i consiglieri, il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

Art. 10 – ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei soci.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.
- Il Collegio dei Revisori.
- Il Collegio dei Proviviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è formata da tutti i soci.

Il numero dei soci è illimitato.

Ciascun socio può essere portatore per massimo una delega

I soci sono tenuti all'osservanza delle norme previste dal presente statuto, dal regolamento dell'associazione, nonché alle delibere del consiglio direttivo e dell'assemblea.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono sottoposti agli stessi doveri



Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario,
- consultare i verbali, i libri sociali e l'inventario facendone richiesta scritta al Segretario il quale dovrà provvedere entro i successivi 10 giorni.

Gli aderenti all'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività per gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito

È garantito a ciascun socio il diritto di recedere senza oneri dall'Associazione.

Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta.

L'associato perde la qualifica di socio allorché sia deliberata l'esclusione nei suoi confronti.

L'esclusione di un socio è deliberata dal Collegio dei Proviviri su proposta del Consiglio Direttivo:

- per gravi violazioni dello statuto, dei regolamenti, delle



- deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- per danni morali e/o materiali arrecati all'Associazione, ai propri collaboratori, ai Soci o alle singole persone frequentanti la sede dell'Associazione;
- per morosità;
- per indegnità (per aver riportato gravi condanne penali o per appartenenza ad associazioni illegali)

L'esclusione è deliberata dal Collegio dei Probiviri, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto. Il Collegio dei Probiviri delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Il socio decade automaticamente qualora, allo scadere del termine del tempo utile non abbia ancora versato la quota associativa.

Art. 12 - COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali eleggendoli tra i soci;
- nomina e revoca, qualora si verifichino i requisiti imposti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;



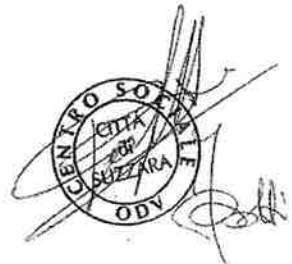
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno con lettera firmata del Presidente o del vice-Presidente. Tale convocazione deve essere affissa all'Albo nella sede dell'associazione 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. È consentito trasmettere la convocazione per via telematica purché con la ragionevole garanzia di recapito della convocazione stessa ad ogni socio.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ora e il giorno fissati, il luogo e l'ordine del giorno, l'indicazione dell'eventuale seconda convocazione da tenersi nello stesso luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima.

L'assemblea è convocata inoltre, ogni volta che particolari esigenze lo richiedano su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/10 con motivazione scritta.

L'Assemblea è validamente costituita e può deliberare quando sia presente in prima convocazione la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione con qualsiasi numero dei soci. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita, deleghe comprese. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.



Per ogni modifica allo statuto è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno i 2/3 degli associati in prima convocazione, il 50% + 1 degli associati in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per ogni modifica della composizione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno il 50% + 1 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Possono partecipare, con diritto di voto, all'assemblea soltanto i soci in regola con il tesseramento dell'anno in corso. I soci non in regola con il pagamento della quota sociale hanno comunque il diritto di assistere.

Per lo scioglimento è necessario il voto favorevole dei ¾ dei soci. Per la devoluzione del patrimonio è necessaria la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento. Il patrimonio dovrà essere devoluto ad una organizzazione di volontariato operante in settori analoghi.

Il Presidente dell'assemblea nomina tra i soci presenti un Segretario e regolerà il diritto di intervenire nel dibattito. Presidente e Segretario dell'Assemblea sottoscriveranno il verbale finale.

Le votazioni di norma avvengono in maniera palese per alzata di mano.

L'Assemblea può procedere con voto segreto qualora lo richiedano almeno un terzo dei soci presenti. In caso di elezione degli organi si procede sempre con votazione segreta.

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è diretta ed amministrata dal Consiglio Direttivo che ne diventa, quindi, organo esecutivo investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.



Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, eletti dall'Assemblea. I membri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve senza indugio convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 14 - COMPITI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo: elegge, nel suo seno, il Presidente, il Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i soci non eletti consiglieri, su proposta del Presidente, il segretario verbalizzante e il tesoriere. Tesoriere e Segretario verbalizzante partecipano alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo:



- predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea e la relazione morale sull'anno concluso da leggere in assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo che verrà illustrato all'assemblea con relazione morale programmatica per l'anno in corso. Solo quest'ultima sarà oggetto di votazione in assemblea.
- indice la convocazione dell'assemblea dei soci;
- sottopone all'assemblea l'approvazione di argomenti ed iniziative di particolare importanza;
- elabora le eventuali proposte di modifica dello statuto;
- delibera sui provvedimenti relativi alla contabilità e amministrazione;
- esamina le domande di ammissione all'associazione e si pronuncia in merito;
- delibera l'esclusione del socio nei casi indicati nel precedente articolo 9;
- delibera su tutte le questioni che non siano riservate alla competenza di altri organi;
- approva i regolamenti interni dopo aver sentito il parere dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che particolari esigenze lo richiedano e su richiesta di almeno 3 consiglieri. Viene convocato dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Vice-presidente mediante comunicazione scritta inviata almeno 5 giorni prima dell'adunanza o con invito anche con mezzi informatici comunicato con



lo stesso intervallo di tempo.

Soltanto in casi eccezionali ed urgenti può essere convocato verbalmente, anche derogando dai termini di cui sopra. Dovrà seguire immediatamente in ogni caso la convocazione scritta

Per rendere valide le sue deliberazioni è richiesta la maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione viene redatto, su apposito libro, a cura del segretario il processo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 15 - IL PRESIDENTE (vice presidente)

Il Presidente ed il vice-Presidente dell'Associazione sono eletti dal Consiglio Direttivo all'interno dei propri membri.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in giudizio e nei rapporti con i terzi.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, presiede l'Assemblea e provvede all'esecuzione delle deliberazioni.

Nei casi più urgenti il Presidente può assumere tutte le deliberazioni che sono di competenza del Consiglio Direttivo, ma deve sottoporre le suddette deliberazioni alla ratifica dei medesimi organi nella riunione immediatamente successiva alla deliberazione stessa.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente dell'Associazione.

Art. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI



Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti. I revisori sono rieleggibili soltanto una volta e possono anche non essere soci dell'associazione.

I compiti del collegio dei revisori sono:

- il controllo della corrispondenza delle scritture contabili dell'associazione ai relativi documenti giustificativi, di cui dovrà darsi atto con apposito rapporto che andrà presentato all'assemblea ordinaria in sede di discussione del bilancio consuntivo;
- la vigilanza ed il controllo su tutti gli atti del consiglio e dell'assemblea, con particolare riferimento alla gestione contabile e al rispetto della normativa vigente.

Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente. Egli è un invitato permanente al consiglio direttivo con diritto di parola ma non di voto.

Art. 16bis - ORGANO DI CONTROLLO

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. N. 117/2017 che ne disciplina la composizione e le funzioni.

La nomina del Revisore Legale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. N. 117/2017.

Art. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea.

Dura in carica tre anni



Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle proposte di esclusione assunte dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria elegge i tre componenti del Collegio dei Probiviri, con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie insorte tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Il Collegio dei Probiviri decide, in via definitiva, sul ricorso contro il provvedimento di espulsione del socio adottato dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.

Se richiesto, il Collegio fornisce l'interpretazione delle norme dello statuto o dei regolamenti.

L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - DISPOSIZIONE FINALE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria regolarmente costituita con la presenza di $\frac{2}{3}$ degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio



residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Per quanto non contemplato nel presente statuto trovano applicazione le norme stabilite dal codice civile in materia di associazione.

